

**Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.**

**Art. 4**

*(Misure di conservazione)(3)*

**1.** Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:

- a)** riduzione di superficie;
- b)** operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
- c)** attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- d)** piantagione di specie arboree o arbustive;
- e)** operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

**2.** Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:

- a)** la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;
- b)** l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

Note:

**1** Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 20/2007

**2** Comma 4 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2008

**3** Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 14/2012